



**Convegno**

# **Qualità e tutela delle acque destinate al consumo delle grandi utenze**

---


**Articolo 2 – Decreto Legislativo n° 31/01**

Dott. Pietro Mercurio  
AMAP S.p.A

**Palermo 18 Giugno 2004**

## Articolo 2 – Decreto Legislativo n° 31/01

---





## Riferimenti normativi

---

**Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31**

**“Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”**

**Successive modifiche**

**D.lgs. 2 febbraio 2002, n. 27**

**La nuova normativa sulle acque potabili è in vigore a far data 25 Dicembre 2003.**

**Quali sono le novità introdotte dalla nuova normativa e qual'è il lavoro da fare?**

---



## FINALITÀ (art. 1)

---

Assicurare **la qualità delle acque** destinate al consumo umano, al fine di proteggere la salute dell'uomo dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque garantendone la salubrità e la pulizia.

---

## DEFINIZIONI (Art. 2)

---

- **“acque destinate al consumo umano”**: acque, trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi o bevande, o per altri usi domestici, siano fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori.
  
  - **“impianto di distribuzione domestico”**: le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati tra i rubinetti normalmente utilizzati per l'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano e la rete di distribuzione esterna.
  
  - **il “gestore”**: s'intende il gestore del servizio idrico integrato ma anche **chiunque fornisca acqua a terzi** attraverso impianti idrici autonomi o cisterne, fisse o mobili, novità introdotta dal decreto di modifica del D.lgs 31/2001 (il D.lgs 27/2002)
-

## Esenzioni

---

- Non si applica acque minerali, le acque medicinali e, in genere, tutte le acque destinate esclusivamente a quegli usi per i quali la qualità delle stesse non ha ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute dei consumatori (**compresi gli approvvigionamenti privati di singole abitazioni, in cui l'acqua non è fornita a terzi**).
-

## Requisiti di qualità delle acque potabili

---

- ❑ **Le acque destinate al consumo umano sono salubri se:**
  - ❑ non contengono microrganismi e parassiti, nè altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;
  - ❑ soddisfano i requisiti minimi indicati nell'allegato I (parte A - parametri microbiologici, parte B - parametri chimici).
  - ❑ sono conformi ai parametri indicatori Allegato1 (parte C).
-

## parametri da analizzare

---

- la salubrità delle acque viene valutata in base al rispetto di requisiti di qualità relativi a determinati valori di parametro contenuti in allegato al decreto (parametri da analizzare):
    - **“parametri microbiologici” (parte A)**
    - **“parametri chimici”, (parte B)**
    - **“parametri indicatori”, (parte C)**
    - **“parametri accessori” (avvertenze)**
-

## Controlli.

---

- il decreto prevede modalità e frequenze di campionamento per il controllo qualitativo delle acque in determinati punti definiti.

### **punti di rispetto (controllo fiscale)**

- punti in cui deve essere garantita La conformità dell'acqua ai valori dei parametri chimici e microbiologici indicati nella parte A e B allegato 1

### **punti di controllo (autocontrollo)**

- punti in cui devono essere effettuati i controlli periodici ***"intesi a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino, nei punti di rispetto i requisiti"*** fissati.
-

## Punti di rispetto della conformità

---

- a) acque fornite attraverso una rete di distribuzione: il punto di consegna (contatore) e punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano;
  - b) acque fornite da una cisterna: il punto in cui fuoriescono dalla cisterna;
  - c) acque confezionate in bottiglie o contenitori: il punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori o comunque di messa a disposizione per il consumo;
  - d) acque utilizzate nelle imprese alimentari: il punto in cui sono utilizzate nell'impresa.
-

## Punti di controllo periodico

---

- a) i punti di prelievo delle acque (superficiali e sotterranee da destinare al consumo umano);
- b) gli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione;
- c) le reti di distribuzione.

### Il D. lgs 31/2001 aggiunge:

- d) gli impianti di confezionamento di acqua in bottiglia o in contenitori;
  - e) le acque confezionate;
  - f) le acque utilizzate nelle imprese alimentari
  - g) le acque fornite mediante cisterna, fissa o mobile.
-

## acque fornite attraverso una rete di distribuzione:

---

- **I punti di rispetto sono diventati due:**
    - **il punto di consegna** (ovvero il contatore)
    - **il rubinetto**
-

## Responsabilità

---

- ➤ Il gestore del servizio idrico si considera aver adempiuto ai propri obblighi, quando i valori di parametro fissati nell'allegato I sono rispettati nel punto di consegna.
  
  - ➤ Per gli edifici e le strutture ricettive in cui l'acqua è fornita al pubblico, il titolare o il gestore dell'edificio o della struttura devono assicurare che i valori di parametro conformi nel punto di consegna, siano mantenuti tali nel punto in cui l'acqua fuoriesce dal rubinetto.
-

## Responsabilità gestore servizio idrico

---

- ❑ Corretta localizzazione e costruzione degli impianti di acquedotto
  - ❑ Adozione di sistemi di gestione e manutenzione adeguati
  - ❑ Impiego di materiali idonei all'uso
  - ❑ Obbligo di effettuare i controlli interni
  - ❑ Obbligo di dotarsi di propri laboratori per i controlli interni o convenzione con altri gestori
  - ❑ Conservazione dei referti analitici per cinque anni
  - ❑ Adottare interventi per garantire il rispetto dei valori di parametro al punto di consegna.
-

## Responsabilità gestore edificio

---

- La responsabilità da parte dell'amministratore nel garantire il mantenimento dei valori di parametro, non implica necessariamente il fatto che vi sia da parte sua **l'obbligo dei controlli analitici periodici.**
  - Questa tesi si affianca alla considerazione che il legislatore ha disposto **l'obbligo dei controlli al gestore del servizio idrico (controlli interni) ed all'ASL (controlli esterni),** lasciando intendere che l'opportunità di avvalersi dell'analisi periodica delle acque sia legata ad una specifica valutazione da parte del condominio e dell'amministratore che, sulla base dello stato e consistenza dell'impianto condominiale di distribuzione idrica, possa escludere o no l'eventuale esposizione ad un particolare rischio per la salute.
-

## Responsabilità

---

- ❑ **In condizioni ideali:** stato ottimale impianto ed efficiente manutenzione – **nessuna analisi.**
  - ❑ **Nella realtà attuale** appare improbabile che il titolare e lo stesso gestore dell'edificio **possano assicurare** che i valori di parametro forniti dall'acquedotto al contatore siano conservati senza alterazioni sino al rubinetto dell'utente.
  - ❑ Per il **principio della prudenza e per la salvaguardia della responsabilità propria e quella dei condomini,** è opportuno tenere sotto controllo gli impianti idrici comuni, attraverso gli adempimenti di seguito riportati.
-

# Responsabilità

---

## Principali adempimenti titolare o gestore dell'edificio

- **una verifica analitica periodica degli impianti idrici comuni, al fine di verificare il non superamento dei limiti imposti dal Decreto in oggetto,**
  - **Un incremento, rispetto al passato, delle misure adottate per la sorveglianza degli impianti idrici (interventi di manutenzione),**
  - **Adottare interventi correttivi in caso di mancato rispetto dei requisiti di qualità al punto d'uso,**
  - **Impiegare materiali idonei per gli impianti di distribuzione domestica.**
-

## Modello analitico di controllo

---

- ❑ Quale controllo analitico dovrà essere effettuato e con quale periodicità?
  - ❑ Tenuto conto che i controlli periodici sono a carico dell'ASL e del gestore del servizio idrico
  - ❑ Il titolare e il gestore della struttura affiderà ad un laboratorio accreditato, l'incarico di eseguire i controlli analitici sulle acque condominiali con certa una cadenza, almeno semestrale.
  - ❑ L'analisi periodica dell'acqua si limiterà alla determinazione di quei parametri chimici e microbiologici, previsti **dal controllo di routine** dell'Allegato II del D. Lgs. 31/01, che sulla base dell'esperienza, potrebbero avere **frequente incidenza negativa sulla qualità dell'acqua dopo la fornitura.**
  - ❑ Le analisi, infatti, non devono seguire integralmente gli schemi di cui agli articoli 7 e 8 del D.Lgs, che sono riservati al gestore del servizio idrico integrato (art. 7) o alla programmazione della azienda unità sanitaria locale (art. 8)
-

## Modelli analitici di riferimento

---

- Il decreto individua due modelli di controllo analitico, in base allo scopo:

### **Controllo di routine**

- monitoraggio periodico della qualità organolettica e microbiologica e dell'efficacia dei trattamenti nonché di tutte quelle sostanze per le quali, possa sussistere il rischio di superamento del valore di parametro nell'acqua distribuita.

**Il profilo base analitico di riferimento per il titolare o gestore dell'edificio** deve comprendere i seguenti parametri:

- **parametri organolettici (colore, odore, sapore torbidità);**
  - **parametri microbiologici (*E. coli*, coliformi a 37°C);**
  - **ammonio;**
  - **conduttività**
-

## Modello analitico

---

### controllo di verifica

- finalizzato a fornire le informazioni necessarie per accertare se tutti i valori di parametro contenuti nel decreto sono rispettati.
-

## Attivazione procedura di gestione Non conformità

---

- nel caso di non conformità rilevate nell'acqua erogata all'interno dell'edificio, e non al punto di consegna, l'amministratore, è tenuto:
    - A comunicare **all'Azienda Sanitaria Locale** l'esito analitico non conforme,
    - Ad adottare, individuate le cause, i provvedimenti necessari a ristabilire i requisiti di potabilità, come indicato dall'Azienda Sanitaria Locale e dal gestore della rete idrica,
    - Ad informare i consumatori interessati circa gli eventuali provvedimenti e comportamenti da adottare, su suggerimento dell'ASL.
-

## Sanzioni

---

- Nei confronti del titolare o dell'amministratore del condominio sono irrogabili le seguenti sanzioni pecuniarie corrispondenti al pagamento:
    - **della somma da euro 10329 a euro 61974** (art. 19 comma 1) qualora fornisca acqua che contenga microrganismi o parassiti o altre sostanze in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;
    - **della somma da euro 5164 a euro 30987** (art. 19 comma 2) quando i valori di parametri fissati nell'allegato 1, rispettati nel punto di consegna, non siano mantenuti nel punto in cui l'acqua fuoriesce dal rubinetto;
    - **della somma da euro 5165 a euro 30987** (art. 19, comma 4-bis) se non conserva per cinque anni i risultati del controllo delle acque.
    - per coloro che ignorano le eventuali prescrizioni imposte dall'Autorità sanitaria, la sanzione si raddoppia.
-